



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA L

15 luglio 2010

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 15 del mese di luglio duemiladieci, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale, Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 13 luglio 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Domenico PINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Giovanni CORDA - Antonio Marco D'ACRI - Cesare PIANASSO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Daniela RUFFINO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Alberto AVETTA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Ida VANA.

Sono assenti gli Assessori Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Roberto RONCO - Alessandra SARTORIO.

Commissione di scrutinio: Claudio BONANSEA - Gerardo MANCUSO - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

**OGGETTO: Costituzione della Holding Infrastrutture Provincia di Torino Società a responsabilità limitata. Bozza di Atto Costitutivo e Statuto. Sottoscrizione del capitale sociale. Approvazione.
(PR.I. Euro 250.000,00/PR.A. Euro 250.000,00)**

N. Protocollo: 26657/2010

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Vana, a nome della Giunta (13/7/2010), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

In ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della citata Legge e procedere alla cessione di quelle per le quali non sussistono i presupposti di mantenimento.

Con il provvedimento suindicato¹, il Consiglio Provinciale ha deliberato di procedere al riordino urgente delle partecipazioni della Provincia di Torino dando mandato alla Giunta Provinciale di predisporre un piano operativo sulla base dei seguenti indirizzi:

- a) ottimizzare e raccordare preliminarmente il perseguimento delle finalità di ciascun ente e ciò anche attraverso operazioni di fusione e di accorpamento (previo, per quanto necessario, le opportune trasformazioni), operando in primo luogo nei confronti di soggetti che perseguono missioni analoghe o simili o insistono in ambiti territoriali comuni e appaiono non sufficientemente corredati sul piano delle dotazioni patrimoniali;
- b) costituire, al fine di rendere più efficiente la gestione delle partecipazioni dell'Ente, due holding (che recepiscano dalla Provincia le linee guida e siano poi autonome nel tradurle in indirizzi più specifici per le varie partecipate) alle quali conferire tutte le partecipazioni provinciali nei settori dei (i) servizi di interesse generale e dello (ii) sviluppo territoriale.

Nella deliberazione veniva altresì previsto che gli atti costitutivi e gli statuti delle due holding avrebbero dovuto soddisfare tutti *“i requisiti disposti dalla normativa vigente affinché la Provincia potesse esercitare, nei loro confronti, attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., nonché un controllo in house sulle stesse, riservando in particolare alla Provincia:*

¹ Tale deliberazione è stata assunta a seguito di un complesso iter valutativo ivi riassunto, da cui erano tratte le seguenti conclusioni:
“1. la Provincia di Torino, nel corso degli anni, ha fatto ampio ricorso ad istituti di diritto civile (società, associazioni, consorzi, comitati, fondazioni) sia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionale generale di Ente promotore dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio, sia per svolgere funzioni specifiche all'interno di ambiti riconducibili alle proprie competenze istituzionali, come definite dal TUEL e dallo Statuto provinciale;
2. il quadro attuale è caratterizzato da una relativa frammentazione delle partecipazioni, che può risultare in parte disfunzionale rispetto alla necessità di intervenire in modo organico e coordinato sul territorio, ed impone una riflessione sull'efficacia degli strumenti utilizzati in rapporto alla qualità e quantità dei servizi da essi prodotti;
3. la progressiva affermazione del principio della governance sollecita a trovare nuove forme di realizzazione e di legittimazione dell'intervento della Provincia, che deve accentuare la propria funzione di regista delle pluralità di soggetti che agiscono nei vari campi di interesse provinciale, rinunciando, ove opportuno, a forme di intervento diretto, in tutti i casi in cui tali interventi potrebbero essere più utilmente sviluppati dal mercato o da altri soggetti più vicini ai destinatari degli interventi. Il rispetto dei principi di sussidiarietà e di tutela della concorrenza può sostenere l'Ente nel trasformare progressivamente le modalità del proprio intervento, accrescendone l'efficacia e valorizzando gli ulteriori soggetti pubblici e privati, che agiscono nei vari ambiti d'interesse. La costituzione di apposite holding settoriali può rappresentare adeguata risposta al problema posto in quanto permette il coinvolgimento nella compagine sociale di altri soggetti pubblici cointeressati e consente una modalità d'azione caratterizzata dalla tempestività e operatività necessari per rendere efficace l'intervento pubblico;
4. si rende, pertanto, necessario un ripensamento complessivo della materia, che tenga conto dei punti di forza e di debolezza emersi dalla riflessione critica condotta sull'esperienza fin qui maturata e delle nuove norme nel frattempo emanate, affrontando il problema di come rendere più efficace la partecipazione provinciale, tenuto conto del fatto che l'intensità e il grado di partecipazione della Provincia generano, ovviamente, esigenze diverse di governo delle stesse e, in particolare, suggeriscono di concentrare l'impegno della Provincia in quelle che la vedono come azionista principale o, comunque, significativo;
5. sul piano interno all'Ente, appare opportuno un rafforzamento della capacità della struttura amministrativa di trasformare le linee programmatiche dei vari settori competenti per materia in indicazioni operative per le partecipate, al di là del fatto che la diversa incidenza della Provincia, in termini di quote detenute e di rappresentanti espressi nelle diverse società e consorzi, renda evidentemente difforme il grado e l'intensità con cui tali indicazioni possono essere effettivamente recepite”;

- *il diritto di approvazione preventiva degli atti fondamentali di gestione delle holding ed in particolare quelli attinenti l'esercizio del diritto di socio delle holding nei confronti delle società da esse partecipate;*
- *il diritto di individuare (sulla scorta delle procedure e dei regolamenti vigenti) i componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società partecipate nominati e/o designati dalle holding stesse;*
- *il diritto di informativa sugli atti delle holding e delle società da esse partecipate.”*

Tali indirizzi consiliari non hanno perso di attualità in ragione delle sopravvenute norme fra cui, in particolare, la Legge n. 69/2009, il Decreto Legge n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

La stessa Corte dei Conti considera il modello di “governance” delle partecipazioni attraverso la holding uno strumento adeguato per gli enti locali di medie e grandi dimensioni per governare le società che gestiscono servizi o attività pubblici. Infatti, la Sezione Controllo Autonomie Locali, nella propria deliberazione n. 13/2008, avente ad oggetto lo “Stato dei controlli della Corte dei Conti sugli organismi partecipati dagli enti locali“, ha esaminato tale strumento e ne ha valutato positivamente l'efficacia in quanto “particolarmente adatto agli enti di grandi dimensioni, centrali rispetto a reti di società satellite [...] totalmente partecipato dall'ente locale, che opera come Holding titolare delle partecipazioni in precedenza detenute dall'ente, il quale coadiuva e fornisce servizi a tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici nelle decisioni strategiche”.

Allo scopo di dare concreta attuazione agli indirizzi approvati dal Consiglio, l'Amministrazione ha ritenuto di avvalersi di competenze professionali esterne all'ente altamente qualificate, ed ha indetto apposita gara per l'affidamento del “servizio di consulenza per la gestione del portafoglio degli enti partecipati, la dismissione di quote societarie e il riordino delle partecipazioni provinciali (C.I.G. 0440645FBD)”, all'esito della quale è risultato aggiudicatario RTP Studio Di Chio Disegni Rostagno - Associazione Professionale Studio Notarile Morone Ettore, Morone Giuseppina, Pene Vidari Francesco, Turbil Marradi Maria - Studio Boidi & Partners – Dott. Claudio Saracco (di seguito RTP).

Nell'ambito delle prestazioni previste all'art. 4, comma 4 del capitolato d'oneri relativo al sopracitato procedimento di gara, RTP ha predisposto il piano operativo (depositato agli atti del Servizio Partecipazioni) per la costituzione della holding delle infrastrutture comprendente gli schemi di Atto Costitutivo e Statuto. La restante attività, propedeutica alla costituzione della holding dello sviluppo territoriale locale, prevista dalla deliberazione consiliare di riordino assunta in data 31 marzo 2009, sarà svolta dall'aggiudicatario secondo le modalità ed i tempi previsti dalle condizioni contrattuali.

Con il presente provvedimento, pertanto, si dà attuazione alla precedente e già citata deliberazione consiliare del 31 marzo 2009 limitatamente alla costituzione della holding delle partecipazioni provinciali in società di infrastrutture e servizi generali.

La Provincia di Torino, già a partire dagli anni sessanta, ha svolto un ruolo da protagonista, insieme ad altri Enti Locali, nel settore delle infrastrutture per la grande viabilità svolgendo un compito non soltanto di regia e concertazione delle istanze territoriali ma anche strettamente operativo (attraverso il raccordo tra le società concessionarie delle infrastrutture, partecipate dalla Provincia, e gli uffici tecnici provinciali) di progettazione e direzione lavori di opere rilevanti quali, ad esempio, la tangenziale di Torino e l'autostrada Torino-Quincinetto. Esaurita la fase di realizzazione delle opere, la Provincia ha mantenuto la propria presenza nelle società concessionarie della gestione (Sitaf, Ativa) e in quelle che si candidavano alla

realizzazione di infrastrutture a pedaggio (Autostrada Albenga Garessio Ceva), traendo da questa presenza il ristoro degli investimenti effettuati attraverso l'incameramento dei dividendi che ormai tutte queste società, annualmente, distribuiscono ai soci e che rappresentano nel bilancio provinciale una fonte di finanziamento importante per la realizzazione delle opere di viabilità provinciale.

Nel settore dei servizi locali di interesse generale (Sagat, Smat, Iride), la presenza della Provincia è storia del recente passato (anni '90 dello scorso secolo) quando l'Ente ha sostenuto i processi di trasformazione delle aziende municipalizzate del Comune di Torino costituite nel XIX secolo, assumendo partecipazioni di minoranza ed, in qualche caso, di simbolica presenza. Anche in questo caso, gli investimenti realizzati producono significativi rendimenti, attraverso la distribuzione dei dividendi, aldilà della rivalutazione della quota di partecipazione provinciale in relazione all'incremento del valore aziendale per effetto dell'attuazione dei piani di sviluppo.

Nel futuro prossimo, il territorio provinciale sarà interessato dall'esecuzione di infrastrutture di grande viabilità a completamento di quella esistente (Tangenziale est, Bretella di corso Marche a Torino) ed in connessione con la realizzazione della Nuova Linea Torino-Lione. Si tratta di opere di rilevantissimo valore strategico per lo sviluppo del nostro territorio e di significativa rilevanza economica e tecnica. In tali opere la Provincia può ambire a svolgere un ruolo anche operativo in logica e coerente continuazione con la storia e l'esperienza dell'Ente maturata nella seconda metà del 1900.

Attraverso lo strumento societario della holding, oggetto del presente provvedimento, la Provincia si propone, pertanto, in primo luogo ed in coerenza con la citata deliberazione consiliare del 31 marzo 2009, l'obiettivo di gestire le partecipazioni societarie detenute nei settori delle infrastrutture di viabilità e dei servizi generali nonché, in secondo luogo, di poter contribuire (valorizzando le competenze dell'Ente) mediante tale strumento operativo, a realizzare, direttamente o indirettamente, anche in parternariato con soggetti privati industriali e finanziari, la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture pubbliche non di competenza provinciale, partecipando alle gare che si stima potranno essere bandite dalla società concessionaria regionale (CAP) già a partire dalla fine del corrente anno.

Questo Consiglio ritiene di procedere alla costituzione della holding provinciale infrastrutture nella forma di una società a responsabilità limitata disciplinata ai sensi degli artt. 2462 e seguenti del codice civile.

Si ritiene che la forma giuridica della società a responsabilità limitata sia la più opportuna per l'applicazione degli indirizzi operativi di costituzione della holding indicati dal Consiglio Provinciale nella deliberazione del 31 marzo 2009, in coerenza con gli orizzonti interpretativi giurisprudenziali e dottrinari del "tipo" societario. La società a responsabilità limitata, come emergente dalla riforma delle società di capitali attuata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e s.m.i., consente infatti l'adozione di modalità di gestione delle partecipazioni tali da garantire un controllo da parte dell'ente socio analogo a quello operato in caso di gestione interna, nonché permettere quella compenetrazione auspicata soprattutto dalla giurisprudenza interna.

Inoltre, si ritiene che l'autonomia gestionale e di controllo che la forma della società a responsabilità limitata consente di conservare in capo al socio rispetto agli amministratori, nonché le funzioni di controllo che la grande duttilità del tipo societario consente di adottare, siano le più adatte a consentire alla Provincia l'esercizio del potere di direzione e coordinamento ai sensi del citato art. 2497 cod. civ., oltreché secondo i principi della delegazione interorganica. In conclusione, tale tipo societario si connota per fondare un modello gestionale "mobile" utile ad assecondare gli indirizzi operativi di intervento della Provincia sempre nel contesto della conservazione dei poteri di cui alla già più volte citata deliberazione consiliare di indirizzo.

La costituenda società assumerà la denominazione di “Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l.” (siglabile “IPT S.r.l.”) e sarà retta dalle norme di cui allo schema di Atto costitutivo e Statuto, allegati, rispettivamente, sotto la lettera A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

Il capitale sociale iniziale della costituenda Società è previsto di ammontare pari a euro 250.000,00, sottoscritto e versato interamente dalla Provincia di Torino, che si stima necessario e sufficiente per avviare la gestione sociale.

La costituenda holding, la cui sede sarà presso la sede della Provincia, avrà quale oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione delle partecipazioni conferite dalla Provincia di Torino nei settori delle infrastrutture e dei servizi generali;
- acquisizione e gestione di partecipazioni in società ed enti con finalità di realizzazione e/o gestione di opere pubbliche. La società potrà altresì esercitare, direttamente o, indirettamente, tramite società ed enti partecipati, attività di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche. Potrà inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione, che esercitano attività d'impresa connesse, correlate o strumentali alle attività di cui al comma precedente; essa potrà altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali, sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali all'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Oltre alla Provincia di Torino, sulla base del Budget che la società è tenuta ad approvare, potranno essere soci unicamente la Regione Piemonte, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, il Politecnico e l'Università di Torino, il Comune di Torino ed i Comuni sedi di Circondari provinciali ed altri Enti pubblici anche territoriali (e le società da tali enti partecipate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile), fermo restando che la maggioranza assoluta del capitale dovrà essere posseduta dalla Provincia di Torino.

Lo schema di Statuto della costituenda holding prevede che la società potrà essere amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione, cui spetteranno i relativi poteri qui indicati:

- Consiglio di amministrazione: poteri e doveri gestori da esercitarsi in via collegiale, fatti salvi quelli delegati all'Amministratore Delegato;
- Presidente del Consiglio di amministrazione: funzioni di raccordo istituzionale con il socio e di sorveglianza dell'attività sociale;
- Amministratore Delegato: poteri attinenti all'esercizio di funzioni operative di gestione in attuazione del programma annuale e pluriennale e poteri di intervento nelle assemblee delle società partecipate;
- le funzioni di Presidente e di Amministratore Delegato potranno essere congiunte fra loro.

Per quanto attiene gli atti di programmazione, lo schema di Statuto contempla la redazione di un Budget composto da:

1) un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- le linee di sviluppo delle diverse attività;
- il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod. civ.;
- il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;

- la relazione dell'organo amministrativo di commento.
- 2) un programma pluriennale di durata triennale articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza: (i) gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento; (ii) le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
- Il Budget sarà predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci in tempi coerenti e raccordati con quelli definiti per la programmazione finanziaria della Provincia.

Per quanto attiene gli atti di verifica ex post, lo Statuto prevederà la redazione, da parte del Consiglio di amministrazione, di una relazione sulle operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. La relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

Il Consiglio di amministrazione illustrerà la relazione consuntiva all'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio sociale.

Saranno riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci i seguenti argomenti ritenuti fondamentali:

- approvazione del Budget e del Bilancio della società proposti dal Consiglio di amministrazione;
- nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, e determinazione del compenso;
- indicazione degli amministratori e dei sindaci da nominarsi nelle società controllate, collegate o partecipate, direttamente o indirettamente;
- definizione, approvazione ed eventuali modifiche di piani industriali e finanziari e di piani in ogni caso strategici per l'esercizio dell'impresa sociale.

La nomina degli amministratori della holding sarà, ai sensi di legge, di competenza del Presidente della Provincia, che si uniformerà agli indirizzi del Consiglio Provinciale e alle procedure provinciali vigenti.

L'esercizio dei poteri e prerogative del socio in assemblea sarà soggetto agli atti autorizzativi necessari da parte degli organi provinciali competenti in base alle norme di legge o regolamentari vigenti e secondo le procedure in atto².

Ad avvenuta costituzione, la Provincia di Torino provvederà a trasferire alla holding la proprietà delle partecipazioni nelle seguenti società:

Iren S.p.A. (già Iride S.p.A.),
Smat S.p.A.,
Ativa S.p.A.,
Autostrada Albenga-Garessio-Ceva S.p.A.,
Sagat S.p.A.,
Sitaf S.p.A.

² Per quanto concerne le competenze del Consiglio Provinciale e della Giunta, l'organo consiliare, ai sensi di legge, esprime le proprie funzioni di indirizzo programmatico di carattere politico con riferimento agli atti ritenuti fondamentali per l'attività della holding. In particolare, il Consiglio esprime il proprio indirizzo al Presidente della Provincia di Torino, che lo assume per l'effettuazione delle nomine riservate direttamente alla Provincia e all'assemblea dei soci nonché per la partecipazione all'assemblea dei soci della holding aventi per oggetto: l'approvazione del Budget; - le operazioni di investimento e di finanziamento non previste nel programma annuale; - la vendita di partecipazioni in società ed enti, non prevista nel Budget; - l'acquisto di partecipazioni in società ed enti non previsto nel Budget; -fattispecie modificative ed estintive delle società partecipate (liquidazione società, ripianamento perdite, ricostituzione ed aumento del capitale sociale, scissioni e fusioni). Con riferimento alle materie riservate alla competenza del socio e per quanto non espressamente riservato dalla legge alla competenza del Consiglio Provinciale, la Giunta, quale organo collegiale, interviene con propria deliberazione in ausilio e supporto al Presidente della Provincia su richiesta di quest'ultimo o dell'assessore competente.

Nell'allegato C), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono analizzate le problematiche conseguenti al conferimento della partecipazione provinciale nelle suddette società ed indicate le azioni necessarie affinché il conferimento sia reso possibile (SMAT S.p.A.) e trasferisca in capo alla holding le prerogative assegnate alla Provincia (ATIVA S.p.A.). Il conferimento in discorso dovrà intendersi condizionato al superamento soddisfacente delle problematiche evidenziate, valutazione che sarà rimessa alla Giunta Provinciale.

Inoltre, ed al fine di trasferire alla holding elementi di capacità tecnica ed organizzativa, secondo la vigente legislazione sugli appalti pubblici, necessari per consentire alla holding stessa di poter partecipare, direttamente od indirettamente, a gare pubbliche per la realizzazione di infrastrutture non di competenza provinciale, si conferisce, altresì, il know-how tecnico e progettuale della Provincia di Torino costituito dai progetti tecnici elaborati, direttamente od indirettamente, dagli uffici tecnici provinciali dell'Area Viabilità ed attinenti opere stradali realizzate e/o appaltate negli ultimi 10 anni, nonché dai progetti relativi ad infrastrutture di particolare rilevanza tecnica o economica realizzati anche in epoca antecedente.

La società potrà avvalersi, attraverso opportuni strumenti negoziali, di mezzi e risorse della Provincia di Torino ed in particolare della sede, delle attrezzature tecniche e di supporto all'attività nonché delle prestazioni di personale provinciale ed in particolare degli Uffici Tecnici dell'Area Viabilità.

In ragione di quanto sopra esplicitato e tenuto conto dell'oggetto sociale, si precisa che la costituenda holding avrà ad oggetto l'assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche e che detta società sarà costituita al fine di creare strumenti societari più efficienti dal punto di vista della gestione delle partecipazioni e più incisivi per la valorizzazione delle aziende e del patrimonio della Provincia di Torino. Pertanto, l'attività dalla stessa espletata sarà diretta alla realizzazione di servizi di interesse generale nell'ambito del livello di competenza provinciale, oltre che necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino. Risultano quindi sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3, comma 27 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per la costituzione di società da parte delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, la fattispecie in commento non costituisce processo di esternalizzazione di servizi provinciali e pertanto non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 3, commi 30 e 31 della sopra citata Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), che prevedono e disciplinano il caso di costituzione o assunzione di partecipazioni in società o enti da parte delle amministrazioni pubbliche, anche a seguito di riorganizzazione, trasformazione e decentramento, in cui si adottino provvedimenti di trasferimento delle risorse umane.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto lo schema di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l., allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali;

Visto il documento allegato sotto la lettera C), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono analizzate le problematiche conseguenti al conferimento della partecipazione provinciale nelle società individuate Iren S.p.A. (già Iride S.p.A.), Smat S.p.A., Ativa S.p.A., Autostrada Albenga-Garessio-Ceva S.p.A., Sagat S.p.A., Sitaf S.p.A.;

Dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per la costituzione della Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l. in quanto l'attività dalla stessa espletata sarà diretta alla realizzazione

di servizi di interesse generale oltreché necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) l'assunzione di nuove partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; tale delibera deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti;

Dato atto che la fattispecie in commento non costituisce processo di esternalizzazione di servizi provinciali e pertanto non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 3, commi 30 e 31 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14/07/2010;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei Responsabili dei Servizi interessati e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la costituzione della Holding Infrastrutture Provincia di Torino S.r.l. (siglabile IPT S.r.l.) con sede in Torino, avente ad oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:
gestione delle partecipazioni conferite dalla Provincia di Torino nei settori delle infrastrutture e dei servizi generali; acquisizione e gestione di partecipazioni in società ed enti con finalità di realizzazione e/o gestione di opere pubbliche. La società potrà altresì esercitare, direttamente o indirettamente, tramite società ed enti partecipati, attività di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche;
- 2) di ritenere le attività della costituenda holding, in ragione delle motivazioni esposte in premessa che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia considerando, altresì, i servizi che saranno prodotti di interesse generale nell'ambito del livello di competenza provinciale;
- 3) di dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per la costituzione della società;
- 4) di dare atto che la fattispecie in commento non costituisce processo di esternalizzazione di servizi provinciali e pertanto non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 3, commi 30 e 31 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Finanziaria 2008), che prevedono e disciplinano il caso di costituzione o assunzione di partecipazioni in società o enti da parte delle amministrazioni pubbliche, anche a seguito di riorganizzazione, trasformazione e decentramento, in cui si adottino provvedimenti di trasferimento delle risorse umane;
- 5) di approvare lo schema di Atto costitutivo e di Statuto della costituenda Società, allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali;

- 6) di autorizzare il Presidente della Provincia di Torino, o suo delegato, a stipulare l'Atto costitutivo ed ad apportare allo stesso le eventuali modifiche, integrazioni e variazioni di carattere formale e di modesto contenuto che si rendessero necessarie e di affidare la gestione della società, ai sensi dell'art. 12 dello schema di Statuto allegato:
 - per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010, prorogabile per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi in ragione delle necessità connesse alle operazioni di conferimento dei beni citati in premessa, ad un Amministratore Unico;
 - per il periodo successivo alla gestione transitoria, ad un Consiglio di amministrazione composto di tre membri, per un mandato pari a tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- 7) di autorizzare il Presidente della Provincia di Torino a nominare, in via transitoria e nelle more dell'espletamento delle procedure per addivenire alle nomine in attuazione della relativa deliberazione di indirizzi approvata dal Consiglio Provinciale in data 13 ottobre 2009 prot. n. 38675, l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, in conformità a quanto previsto rispettivamente dall'art. 12 e dall'art. 20 dello schema di Statuto allegato;
- 8) di autorizzare il Presidente della Provincia di Torino, o suo delegato, ad affidare l'incarico di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 21 dello schema di Statuto allegato;
- 9) di dare atto che il Presidente della Provincia di Torino, o suo delegato, provvederà a stabilire in sede di Atto costitutivo i compensi per gli organi sociali, per il periodo della loro carica, nella misura minima prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- 10) di autorizzare la sottoscrizione ed il versamento del capitale sociale iniziale della costituenda holding per l'importo di euro 250.000,00;
- 11) di autorizzare, fin d'ora, il conferimento a favore della costituita holding, al valore che risulterà da perizie di stima:
 - delle partecipazioni sociali possedute dalla Provincia nelle società: Iren S.p.A. (già Iride S.p.A.), Smat S.p.A., Ativa S.p.A., Autostrada Albenga-Garessio-Ceva S.p.A., Sagat S.p.A., Sitaf S.p.A.;
 - del patrimonio costituito dall'attività di progettazione effettuata dalla Provincia e consistente nei disegni tecnici eseguiti dai propri uffici attinenti opere stradali realizzate e/o appaltate negli ultimi 10 anni, nonché quelli relativi ad infrastrutture di particolare rilevanza tecnica o economica realizzati anche in epoca antecedente;
- 12) di approvare il documento allegato sotto la lettera C), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono analizzate le problematiche conseguenti al conferimento della partecipazione provinciale nelle società individuate al precedente punto 11) del dispositivo;
- 13) di dare mandato, fin da ora, alla Giunta Provinciale di nominare, con accollo dei relativi oneri in capo alla costituenda società, previo esperimento di confronto concorrenziale, l'esperto/gli esperti per redigere la perizia di stima dei beni che saranno oggetto di conferimento da parte della Provincia nella holding (elencati al punto 11) del dispositivo), ad avvenuta costituzione della stessa, ai sensi dell'art. 2465 cod. civ., e di provvedere agli adempimenti di competenza che dovessero rendersi necessari per rendere possibili gli stessi;
- 14) di dare mandato, fin da ora, al Presidente della Provincia o suo delegato, a partecipare alla

- convocanda assemblea straordinaria della holding e a deliberare, previa valutazione della Giunta Provinciale, a favore dell'aumento del capitale sociale della stessa mediante conferimento delle partecipazioni societarie e dei beni di cui al precedente punto 11) del dispositivo, esercitando il relativo diritto d'opzione;
- 15) di prenotare la spesa di euro 250.000,00 a titolo di capitale sociale iniziale della costituenda holding, con applicazione al capitolo n. 11597 PEG 2010 ed all'intervento n. 2090208 del Bilancio di previsione 2010;
 - 16) di prenotare contestualmente l'entrata di euro 250.000,00 con applicazione al capitolo n. 11596 PEG 2010 ed all'intervento n. 5039905 del Bilancio di previsione 2010;
 - 17) di autorizzare il Servizio Finanze e Tributi a stipulare un mutuo di euro 250.000,00 con l'Unicredit Banca ai sensi del punto A/4 del capitolato d'oneri allegato alla Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria, firmata in data 25/2/2010 rep. n. 13365, con decorrenza dell'ammortamento al primo esercizio successivo a quello di contrazione (1° gennaio 2011);
 - 18) di dare atto che le maggiori spese di interesse per ammortamento riferite all'anno 2011 e successivi esercizi trovano idonea copertura nei competenti stanziamenti di PEG e bilancio;
 - 19) di rinviare a successive deliberazioni della Giunta Provinciale e determinazioni dirigenziali, secondo le rispettive competenze, le ulteriori attuazioni della presente deliberazione che si renderanno eventualmente necessarie;
 - 20) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);
 - 21) di dare atto, altresì, che le spese relative e conseguenti alla costituzione della Società nonché alla redazione delle perizie di stima necessarie per i conferimenti di cui al punto 11) del dispositivo saranno a carico di quest'ultima, richiamato ogni beneficio di legge;



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
 - *gli interventi dei Consiglieri Lubatti, Papotti, Coral, Ippolito, Petrarulo, Loiaconi, Ferrentino, Bonansea e Sammartano;*
 - *la replica dell'Assessore Vana;*
 - *l'intervento del Presidente della Provincia;*
 - *l'intervento del Consigliere Loiaconi che richiede una breve sospensione per una riunione di minoranza;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

(I lavori del Consiglio vengono sospesi dalle h. 12,30 alle h. 12,55)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** riapre la seduta e dà la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto.

(*Seguono:*

- *le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Borgarello, Loiaconi, Lubatti, Devietti Goggia, Ferrentino, Barbieri e Velardo;*
 - *il 2° intervento del Presidente della Provincia;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

Il **Presidente del Consiglio** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato.

**OGGETTO: Costituzione della Holding Infrastrutture Provincia di Torino Società a responsabilità limitata. Bozza di Atto Costitutivo e Statuto. Sottoscrizione del capitale sociale. Approvazione.
(P.R.I. Euro 250.000,00/P.R.A. Euro 250.000,00)**

N. Protocollo: 26657/2010

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	35
Astenuti	=	9 (Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Giacometto - Loiaconi - Matola - Papotti - Surra)
Votanti	=	26

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |                                                                                                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenti | = | 35                                                                                                |
| Astenuti | = | 9 (Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Giacometto -<br>Loiaconi - Matola - Papotti - Surra) |
| Votanti  | = | 26                                                                                                |

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. L del 15 luglio 2010.

/ml